



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE

NEL PROCEDIMENTO N. 41S/2017 NERI FABIO

IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE - VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, TRENTINO ALTO ADIGE, avv. Ludovica Cerbino, nel procedimento in oggetto, avviato nei confronti di Neri Fabio (tessera n. 138565), circolo di appartenenza Golf Club Cansiglio, relativo ai fatti accaduti in occasione della gara Prosecco Cup, disputatasi presso detto circolo il 13/08/2017

PREMESSO CHE

Con comunicazione datata 21/08/2017 la Segreteria degli Organi di Giustizia della FIG inoltrava a questo Ufficio il rapporto informativo 20/08/2017 a firma dei sigg.ri Mariano Albarella, Toigo Mauro e Bonos Andrea, i primi due arbitri zionali e tutti e tre quali giocatori, con il quale gli stessi denunciavano il comportamento incivile e antisportivo, contrario all'etichetta del gioco del golf, ripetutamente tenuto durante la gara dal sig. Neri Fabio, quarto componente del team.

In detto rapporto veniva segnalato che il sig. Neri Fabio, giunto in ritardo alla partenza, ai solleciti dello Starter e continuando a prendersela comoda, rispondeva che "non c'era problema", e si presentava senza neppure scusarsi con gli altri del team che lo aspettavano.

Dopo tale "inizio" il sig. Neri, durante la gara, si comportava in modo scorretto, bestemmiando ripetutamente ad alta voce, lanciando più volte i propri bastoni, anche contro il cart del circolo che stava utilizzando.

I denuncianti riportavano inoltre che alla buca 16 il sig. Toigo, che marcava l'incolpato, dopo avergli chiesto il punteggio realizzato e nel ricostruire con lui la buca, si vedeva il Neri venirgli faccia a faccia, inalberato, inveire contro di lui con le seguenti parole " non ti metto le mani addosso altrimenti ti faccio male ", e spingendolo leggermente si allontanava.

Nel rapporto si poneva l'attenzione sulla circostanza che quanto accaduto era ancor più significativo per il fatto che il flight era seguito



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

anche da un ragazzo giovane di 19 anni , che accompagnava il sig. Albarella, e che si avvicinava al golf per la prima volta .

Questo Giudice , in data 8/11/2017, in ragione di quanto sopra , emetteva il provvedimento ex art. 42 del Regolamento di Giustizia , ritualmente comunicato all'incolpato, con il quale gli contestava "uno scorretto comportamento morale e civile tenuto durante lo svolgimento dell'attività sportiva" (art.4, comma 4) , avendo egli violato ripetutamente le regole di buona educazione e di convivenza sociale nel corso della gara , utilizzando espressioni blasfeme (bestemmiando) , minacciando uno dei compagni di flight , e lanciando pericolosamente i propri bastoni contro il cart del circolo .

Con tale provvedimento veniva fissata la data della decisione per il giorno 23/11/2017 , e l'incolpato non esercitava nessuna delle facoltà concesse gli dal Regolamento di Giustizia , rimanendo del tutto silente.

Ritenuto

- che quanto oggetto dell'esposto , e quindi il comportamento posto in essere dal sig. Neri Fabio nel corso della gara in epigrafe , costituisce illecito previsto dall'art. 4 , comma 4 del Regolamento di Giustizia FIG, avendo egli violato ripetutamente le regole di buona educazione e di convivenza civile durante la gara , utilizzando espressioni blasfeme (bestemmiando) , minacciando uno dei compagni di team , e lanciando pericolosamente i propri bastoni contro il cart che aveva in uso dal circolo;
- che i fatti di cui sopra , come riportati nell'esposto del 20/08/2'17 dai sigg.ri Mariano Albarella, Toigo Mauro e Bonos Andrea, della cui attendibilità non vi è ragione alcuna di dubitare (peraltro i primi due sono arbitri zonali) , possono ritenersi sono accertati , e costituiscono comportamento sanzionabile ai sensi del Regolamento di Giustizia ;

Considerato

che tale fattispecie , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, punto 1, ultimo comma/capoverso , costituisce infrazione /illecito disciplinare



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

rimesso , quanto alla sanzione applicabile, alla libera determinazione del Giudice;

Valutato, oltre ai fatti di cui alle premesse, anche il comportamento processuale tenuto dall'incolpato , che ha manifestato totale disinteresse rispetto al procedimento cui è stato sottoposto , maggiormente significativo se si considera la peculiarità della contestazione ;

PQM

l'Intestato Giudice Sportivo Territoriale , ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 17, ultimo comma , del Regolamento di Giustizia FIG

DECIDE E DISPONE

Nei confronti del sig. Fabio Neri (tessera n.138565) la squalifica temporanea di mesi 3 (tre) consistente nella perdita per tale periodo del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG.

Così deciso in Padova , 23/11/2017


Avv. Ludovica Cerbino

Giudice Sportivo Territoriale
